



Ente Previdenziale di Assistenza ai Cittadini

REDDITO DI LIBERTA': ESONERO CONTRIBUTIVO PER DONNE BENEFICIARIE

Nel Comunicato Stampa Inps del 19.06.2024, l'Istituto richiama la Circolare 5 marzo 2024, n. 41 con cui fornisce delle indicazioni operative circa l'esonero riconosciuto in caso di assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà a norma della dell'art. 1 comma 191 della Legge di bilancio 2024.

Quest'ultima consente l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

Lo scopo è quello di favorire il percorso di inserimento delle donne appartenente a tale categoria nel mercato del lavoro.

L'esonero contributivo in esame spetta per:

- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
- le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell'assunzione a tempo determinato.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato – effettuata in conformità alla disciplina che regola tale tipologia contrattuale – fino al limite complessivo, sopra riportato, previsto per i contratti a termine, ossia dodici mesi a partire dalla data di assunzione.

L'esonero spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Inoltre, l'articolo 1, comma 192, della legge di Bilancio 2024, prevede espressamente che l'esonero spetti anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

L'esonero contributivo, esclusi i premi e contributi INAIL, è stabilito nel limite massimo di 8 mila euro annue.

Per i contratti part time, il massimo dell'agevolazione pari ad 8 mila euro annue, cioè a 666,66 euro mensili, deve essere proporzionalmente ridotto.

Non rientrano nello sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL, il contributo al Fondo per TFR, e tutte le contribuzioni che non hanno natura previdenziale o che sono destinate alla solidarietà verso le gestioni previdenziali.

Il periodo di fruizione può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità e l'agevolazione è consentita nei limiti delle risorse appositamente stanziare e pari a 1 milione e mezzo di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3 milioni e 800 mila euro per il 2026, 2 milioni e mezzo per il 2027 e 0.7 milioni per il 2028.

La misura è esclusa in presenza di alcune specifiche situazioni elencate dalla circolare in parola (Circolare Inps n.41 del 05.03.2024) relative, ad esempio, a casi in cui l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente oppure si violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore che ha espresso la volontà di essere riassunto oppure avvenga in un'azienda in cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui la lavoratrice sia inquadrata ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi, o sia impiegata in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

Tanto dovuto per le opportune conoscenze.

